

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2025, n. 193

Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2021, n. 91. (25G00197)

(GU n.294 del 19-12-2025)

Vigente al: 3-1-2026

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c);

Vista la legge 14 giugno 2021, n. 91, recante «Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale», ed in particolare l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante «Norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima»;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, ed in particolare la Parte V;

Vista la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, fatta a Parigi il 28 novembre 1986, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 11 febbraio 1989, n. 59;

Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 1° giugno 2021, n. 93;

Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 maggio 2023, n. 62;

Visto il primo Piano del mare approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare con delibera del 31 luglio 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2023;

Considerata la necessità di non pregiudicare il raggiungimento di accordi con Stati adiacenti o frontisti nelle more della definizione in via pattizia della delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive;

Ritenuta l'opportunità di procedere, in sede di prima applicazione della legge 14 giugno 2021, n. 91, all'istituzione e delimitazione della zona economica esclusiva limitatamente al Mare Tirreno, al Mare Ionio e a parte del Mare Adriatico, riservando ad ulteriori provvedimenti la delimitazione della zona economica esclusiva nelle

aree circostanti le restanti porzioni del mare territoriale nazionale;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), adottata nella riunione del 25 giugno 2025;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 settembre 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 18 settembre 2025;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana  
il seguente regolamento:

#### Art. 1

Istituzione di una zona economica esclusiva su parte delle acque circostanti il mare territoriale italiano

1. Ai sensi della legge 14 giugno 2021, n. 91, e' istituita una zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale italiano delimitate ai sensi dell'allegato 1.

#### Art. 2

##### Clausola di salvaguardia

1. All'istituzione e delimitazione della zona economica esclusiva nelle acque circostanti il mare territoriale nazionale diverse da quelle di cui all'articolo 1, si provvede con uno o piu' successivi provvedimenti, anche a seguito di accordi con gli Stati interessati ai sensi dell'articolo 74 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.

#### Art. 3

##### Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente decreto ed il suo allegato sono notificati agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia e sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 settembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari  
esteri e della cooperazione  
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Art. 1.

Zona economica esclusiva  
nel Mare Tirreno centro-meridionale

1. La zona economica esclusiva nel Mare Tirreno centro-meridionale e' l'area marina compresa nel perimetro determinato dai seguenti punti e linee (coordinate in WGS84):

a) il punto 01, di coordinate 41° 24' 17.0" N - 009° 38' 16.28" E;

b) la lossodromia che congiunge il punto 01 al punto 02;

c) il punto 02, di coordinate 41° 24' 17.0" N - 012° 20' 54.43" E;

d) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 02 al punto 03;

e) il punto 03, di coordinate 38° 06' 41.88" N - 011° 49' 33.07" E;

f) la lossodromia che congiunge il punto 03 al punto 04;

g) il punto 04, di coordinate 38° 58' 50.37" N - 009° 46' 26.86" E;

h) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 04 al punto 01.

2. Dall'area di cui al comma 1 restano escluse le acque territoriali che circondano l'isola di Ustica come determinate dalle vigenti disposizioni in materia di delimitazione delle acque territoriali.

Art. 2.

Zona economica esclusiva nel Mare Ionio

1. La zona economica esclusiva nel Mare Ionio e' l'area marina compresa nel perimetro determinato dai seguenti punti e linee (coordinate in WGS84):

a) il punto 05, di coordinate 36° 33' 27.94" N - 015° 20' 48.66" E;

b) la lossodromia che congiunge il punto 05 al punto 06;

c) il punto 06, di coordinate 35° 34' 08.15" N - 018° 20' 39.39" E;

d) dal punto 06 al punto 07 il limite della zona economica esclusiva coincide con il limite massimo della zona marittima su cui l'Italia ha il diritto di esercitare i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 1° giugno 2021, n. 93;

e) il punto 07, di coordinate 39° 57' 38.46" N - 018° 57' 27.29" E;

f) la lossodromia che congiunge il punto 07 al punto 08;

g) il punto 08, di coordinate 39° 59' 38.34" N - 018° 44' 41.08" E;

h) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 08 fino al punto 05.

Art. 3.

Zona economica esclusiva nel Mare Adriatico settentrionale e centro-meridionale

1. La zona economica esclusiva nel Mare Adriatico settentrionale e centro-meridionale e' l'area marina compresa nel perimetro determinato dai seguenti punti e linee (coordinate in WGS84):

a) il punto 09, di coordinate 41° 05' 29.65" N - 017° 29' 51.94" E;

b) la lossodromia che congiunge il punto 09 al punto 10;

c) il punto 10, di coordinate 41° 38' 20.0" N - 017° 59' 51.0" E;

d) dal punto 10 al punto 11, il limite della zona economica esclusiva coincide con il limite massimo della zona marittima su cui l'Italia ha il diritto di esercitare i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 maggio 2023, n. 62;

e) il punto 11, di coordinate 45° 26' 27.13" N - 013° 11' 52.6" E;

f) il limite esterno delle acque territoriali nazionali dal punto 11 al punto 09.